

*Questa newsletter informa su tutte le nuove leggi e regolamenti regionali, nonché sui provvedimenti amministrativi di particolare importanza approvati dal Consiglio regionale prima ancora che entrino in vigore, allo scopo di comunicare tempestivamente contenuti ed effetti degli stessi sull'ordinamento regionale. Il testo delle deliberazioni sono consultabili nel sito internet del Consiglio regionale ([www.consiglioveneto.it](http://www.consiglioveneto.it)), ai seguenti indirizzi: <https://www.consiglioveneto.it/deliberazioni-legislative-dlcr-> e <https://www.consiglioveneto.it/deliberazioni-amministrative-dacr-> . Una volta entrati in vigore leggi e regolamenti sono consultabili al seguente indirizzo <https://www.consiglioveneto.it/leggi-regionali>*

## **Numero 15 – 2020**

### **RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Il **20 luglio 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 31/2020) il Rendiconto generale della Regione, rispettando in questo modo il termine previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 118/2011, che ne richiede l'approvazione entro il 31 luglio di ogni anno, una volta ottenuta la parifica da parte della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti e il parere del Consiglio delle Autonomie Locali.

Il Rendiconto generale è uno strumento imprescindibile, attraverso cui il Consiglio può conoscere e valutare l'attività svolta dall'esecutivo nei dodici mesi trascorsi.

Quello relativo all'esercizio 2019, necessariamente redatto sulla base degli schemi previsti dal decreto legislativo n. 118/2011 (art. 11, comma 1), è composto: a) dal conto del bilancio con relativi allegati, che dimostra i risultati finali della gestione sotto l'aspetto finanziario e fornisce informazioni di natura strettamente contabile, b) dal conto economico, che evidenzia le componenti positive e negative della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevate dalla contabilità economico-patrimoniale (affiancata alla contabilità finanziaria, a titolo conoscitivo), c) dallo stato patrimoniale, che rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio.

I risultati del Rendiconto evidenziano, in particolare, che la copertura finanziaria degli impegni originariamente finanziati con autorizzazione all'indebitamento, viene garantita con il risparmio pubblico regionale e, pertanto, per gli esercizi futuri diminuiscono gli eventuali oneri da stanziare per la copertura del mutuo che ancora non necessita di essere contratto, giacché non sussistono problematiche di cassa. Infine è necessario ricordare che la legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 le Regioni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 243/2012 «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 sesto comma della Costituzione». E con riferimento all'esercizio 2019 la Regione del Veneto ha garantito il saldo positivo, rispettando l'obiettivo programmatico di finanza pubblica stabilito dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo <https://www.consiglioveneto.it/leggi-regionali>.

### **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2001, N. 16 “NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE**

## **12 MARZO 1999, N. 68 E ISTITUZIONE SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA PRESSO LE AZIENDE ULSS**

Il **20 luglio 2020** il Consiglio regionale del Veneto con la legge in oggetto (DLCR n. 32/2020) ha apportato una serie di modifiche alla legge regionale n. 16 del 2001, adeguandola al mutato quadro di riferimento normativo statale. In particolare, sono state riportate in capo alla Regione le funzioni già attribuite alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia ed è stato spostato presso i Centri per l'impiego (CPI) il Servizio di inserimento lavorativo, già istituito dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia. Ulteriori modifiche, poi, riguardano il nuovo ruolo dell'Ente regionale Veneto Lavoro che attualmente gestisce, sulla base di linee guida dettate dalla Regione, i predetti CPI all'interno dei quali operano i servizi di collocamento mirato. Anche la Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità viene rivista nella sua composizione, disponendosi la sostituzione dei rappresentanti delle province con il direttore di Veneto lavoro, in rappresentanza dei CPI. Si è, inoltre, valorizzato il ruolo delle associazioni dei disabili e delle parti sociali, per offrire maggiore attenzione alle necessità espresse dalle persone disabili in relazione alla definizione dei compiti dei servizi di integrazione lavorativa presso le ULSS. Infine, si è provveduto ad un adeguamento della terminologia alla diversa sensibilità sviluppata negli ultimi anni verso le persone con disabilità, anche in ragione delle posizioni assunte a livello internazionale con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006), intervenendo sia sul titolo della legge che su tutto l'articolato.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo <https://www.consiglioveneto.it/leggi-regionali>.

## **NORME IN MATERIA DI RECUPERO, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO ARMENTIZIO, DISCIPLINA DELLE VIE DEL PASCOLO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TRANSMANZA, RICONOSCIUTA QUALE PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELLA UMANITÀ'**

Il **21 luglio 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DACR n. 33/2020) una legge contenente "Norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio, disciplina delle vie del pascolo e per la valorizzazione della transumanza, riconosciuta quale patrimonio culturale immateriale della umanità". Viene così identificata una tradizione che, pur in forme diverse, è riconosciuta anche in altre regioni d'Italia e paesi europei, e con essa una funzione che non è più solo di utilizzazione economica ma anche di valorizzazione culturale e turistico-ricreativa di luoghi e di percorsi.

Il demanio armentizio è stato dapprima oggetto di interesse da parte di diversi consigli comunali, in particolare delle province di Vicenza e di Belluno, per poi ottenere da parte dell'UNESCO il riconoscimento della transumanza quale patrimonio culturale immateriale della Umanità, ovvero un esempio di "prassi, rappresentazioni, espressioni e conoscenze(...) che le comunità, i gruppi ed, in taluni casi, gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale(...) trasmesso di generazione in generazione, costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e la loro storia e che dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana"(Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale 2003).

L'assoggettamento alla disciplina di forme di tutela discende dal notevole interesse che rivestono i beni del demanio armentizio sia per l'archeologia (potendosi trovare sulle loro tracce testimonianze di insediamenti risalenti nel tempo, di epoca preromana, di centri urbani di epoca romana, di abitati longobardi e, nel meridione, normanni), sia per la storia politica, militare, sociale e culturale in genere dei territori interessati, per gli avvenimenti storici legati alla tradizionale rete viaria costituita dai sentieri del demanio armentizio. La ragione della conservazione e valorizzazione risiede pertanto nell'esigenza

di salvaguardare un'identità culturale, nella consapevolezza che la topografia degli insediamenti, la morfologia dei centri storici, l'aspetto del paesaggio agrario, sono stati tutti elementi profondamente caratterizzati dalla funzione storica svolta dal demanio armentizio e dai beni che lo costituiscono.

Partendo dal concetto di demanio armentizio (articolo 1) il legislatore ne riconosce la duplice valenza di utilizzazione economica e di rilievo culturale, prevedendo una attività di ricognizione, accertamento della consistenza e reintegra di questo patrimonio, avvalendosi della collaborazione di istituzioni e soggetti privati e delle stesse Soprintendenze ai fini della individuazione dei sentieri armentizi suscettibili di utilizzazione economica e per la loro qualificazione, ove di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, come Vie del Pascolo (articoli 2, 3 e 4). In esito a tali adempimenti, affidati anche alla competenza e responsabilità dei Comuni, la Giunta regionale (articolo 5) rilascia un quadro di assetto a livello regionale con l'individuazione e la perimetrazione dei sentieri armentizi che conservano l'originaria consistenza, o che possono essere alla stessa recuperati, vuoi per soddisfare esigenze di utilizzazione economica per quanti esercitano attività di gestione dei greggi, anche mediante concessione temporanea d'uso (articolo 8), vuoi per la semplice conservazione e valorizzazione di un patrimonio di interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico che può essere fruito dalla collettività anche sotto il profilo turistico-ricreativo. La Giunta regionale provvederà pertanto ad istituire la banca dati dei sentieri armentizi regionali - apposita sezione all'interno della Banca della terra veneta prevista dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 - ed un Piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto al quale si riferiranno i comuni nella redazione di un loro Piano locale di valorizzazione culturale e turistico ricreativa dei sentieri armentizi costituenti Vie del Pascolo (articoli 6, 7 e 11).

La nuova normativa prevede, infine, che le movimentazioni di greggi all'interno del territorio regionale, ivi comprese le aree del demanio armentizio si conformeranno, in ordine agli aspetti di polizia veterinaria, alle disposizioni di cui al Capo VIII del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" e, in ordine alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e alle corrispondenti misure di conservazione delle aree della rete Natura 2000 (articolo 9).

La legge regionale entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo <https://www.consiglioveneto.it/leggi-regionali>.

## **INCREMENTO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Il **21 luglio 2020** il Consiglio regionale del Veneto con la legge in oggetto (DLCR n. 34/2020) ha voluto dare attuazione ad alcune disposizioni del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto "Cura Italia" che, tra le altre cose, al fine di remunerare il personale dipendente del servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, ha previsto la possibilità di incrementare, anche in deroga ai vigenti vincoli legislativi, le risorse dei fondi contrattuali delle aziende e degli enti del servizio sanitario (autorizzando a tale scopo la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, ripartito tra le regioni e le province autonome). In particolare, è stata riconosciuta alle regioni e alle province autonome la possibilità di incrementare i predetti importi fino al doppio degli stessi, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario. Si è, pertanto, previsto di incrementare le risorse stanziato dallo Stato per remunerare le prestazioni lavorative rese dal personale dipendente coinvolto nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di una somma pari

al doppio di tale stanziamento (per un totale di euro 40.621.760,00) disponendosi, altresì, che i criteri e le modalità per il riconoscimento delle risorse al personale dipendente del servizio sanitario regionale saranno approvati dalla Giunta regionale, sulla base di verbali di confronto tra l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali del comparto e delle aree dirigenziali.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo <https://www.consiglio Veneto.it/leggi-regionali>.

**A cura di Rossana Ceci e Paola Pantaleoni**

**Servizio affari giuridici e legislativi**

**Consiglio Regionale del Veneto**

Palazzo Ferro-Fini S. Marco 2133 Venezia

[VenetoLeggiregionaliNews@consiglio Veneto.it](mailto:VenetoLeggiregionaliNews@consiglio Veneto.it)

Suppl. a "ARV-Agenzia Regione Veneto" Reg. Trib. di Venezia n.691/1981

**Clicca qui per non ricevere  
più  
questa newsletter**